

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 171/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C. dei sub. 6 e 59 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II (Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio) destinati a negozio, per il periodo dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024.

Il giorno **30/08/2018** alle ore **20.45**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinalè e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C. dei sub. 6 e 59 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II (Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio) destinati a negozio, per il periodo dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024.

I sub. 6 e 59 del Centro Commerciale di Palù, a Madonna di Campiglio (p.ed. 88 C.C. Ragoli II), costituiti da locali ad uso di negozio, sono locati a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C., impresa con sede a Madonna di Campiglio, sulla base di due distinti contratti di seguito indicati:

- il sub. 6 con contratto del 13 settembre 2012 (prot. 3353/2012), stipulato dalla Comunità delle Regole con l'impresa Norma Inama & C sas alla quale è subentrato l'attuale conduttore in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 205/2014, con canone di locazione annuo attualmente pari a 10.684,80 € oltre all'i.v.a. 22% e scadenza del contratto al 31 agosto 2018;
- il sub. 59 con contratto del 4 dicembre 2014 (prot. 4321/2014), con canone di locazione annuo attualmente pari a 14.100,94 € oltre all'i.v.a. 22% e scadenza del contratto al 14 novembre 2020.

Dal punto di vista sostanziale, pur se sono stati stipulati due contratti per due subalterni diversi l'impresa conduttrice gestisce un unico negozio, adibito al noleggio e alla manutenzione di sci ed altri articoli sportivi.

Nei giorni scorsi, in prossimità della scadenza del primo contratto sopra citato, rinnovabile tacitamente per ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, è stato proposto all'impresa conduttrice di stipulare un nuovo contratto che riguardi entrambi i subalterni, con periodo dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024 (sei anni), sostanzialmente cessando anticipatamente il contratto in essere relativo al sub. 59, al fine di parificare le previsioni contrattuali alla situazione di fatto (ossia un unico contratto per un unico negozio). Con il nuovo contratto le condizioni economiche attualmente vigenti rimarrebbero invariate: pertanto, il canone di locazione annuo sarebbe pari alla somma dei due canoni attuali, rivalutati applicando il 75% della variazione dell'indice ISTAT.

Tale proposta è stata informalmente accettata dalla controparte, con l'unica richiesta di prevedere il pagamento del canone annuo in quattro rate uguali scadenti il 15 dicembre, il 15 gennaio, il 15 febbraio ed il 15 marzo: detta richiesta è legata al fatto che l'impresa produce la maggior parte del proprio reddito nella stagione turistica invernale (ossia dall'1 dicembre al 15 aprile circa). Poiché la richiesta della conduttrice non comporta particolari riflessi sull'andamento della gestione economico – finanziaria della Comunità delle Regole, si ritiene opportuno accoglierla.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte e rilevato che il conduttore in questione, nel corso del rapporto locativo perdurante da alcuni anni, ha sempre adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni contrattuali a suo carico, si ritiene vantaggioso per la Comunità delle Regole unificare in un unico contratto le due locazioni in parola, stabilendo il periodo contrattuale dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024 (periodo prorogabile automaticamente ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978) ed il canone di locazione annuo in 25.008,80 € oltre all'i.v.a. 22%, importo corrispondente alla somma dei canoni delle due locazioni attualmente in essere, rivalutati applicando il 75% della variazione dell'indice ISTAT.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";

- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine iniziale della nuova locazione;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;


con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C., impresa con sede a Madonna di Campiglio, i sub. 6 e 59 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II (Centro Commerciale di Palù) per il periodo dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024, prorogabile prima della scadenza per ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, unificando in tal modo in un unico contratto le due locazioni attualmente in essere con il medesimo conduttore e stabilendo il canone di locazione annuo in 25.008,80 € oltre all'i.v.a. 22%, importo corrispondente alla somma dei canoni delle due locazione attualmente in essere, rivalutati applicando il 75% della variazione dell'indice ISTAT;
2. di approvare, a tal fine, lo schema del contratto di locazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali;
4. di evidenziare che la locazione relativa al negozio sub. 6 p.ed. 88 C.C. Ragoli II, in scadenza al 31 agosto 2018, avrebbe potuto essere rinnovata tacitamente per ulteriori sei anni, quindi sino al 31 agosto 2024, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978;
5. di evidenziare che, in considerazione di quanto sopra stabilito, dall'1 settembre 2018 cesserà definitivamente l'efficacia del contratto di data 4 dicembre 2014 (prot. 4321/2014), relativo al sub. 59, in scadenza al 14 novembre 2020;
6. di impegnare 850,00 € al capitolo 1800 del bilancio 2018, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota a carico della Comunità delle Regole dell'imposta di registro relativa al nuovo contratto e al recesso anticipato dal contratto relativo al sub. 59;
7. di specificare che tutte le altre spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto in questione saranno a carico del conduttore;
8. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del contratto e di quelle contabili connesse al rimborso delle spese contrattuali da parte del conduttore;
9. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine iniziale della nuova locazione;
10. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO

alla deliberazione n. 179/2018 del 30.08.2018 del Consiglio Frazioni di Trento

| | | |
|---|--|---|
| <p>COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ</p> <p>CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO</p> <p>Il <u> </u> settembre 2018, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: -----</p> <p>> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 171/2018, che si richiama: -----</p> <p>> Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C., c.f. 01887310223, con sede a Pinzolo, Frazione Madonna di Campiglio, Via Cima Tosa n. 85, legalmente rappresentata dal sig. Ezio Chesi, nato il 28 agosto 1973 a Tione di Trento (TN), di seguito indicato anche solo come "conduttore". -</p> <p>Premesso:</p> <p>a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'intera p.ed. 88 C.C. Ragoli II, edificio situato a Madonna di Campiglio nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione Palù, Piazzale Brenta n. 9, denominato "Centro Commerciale di Palù"; -----</p> <p>b) che i sub. 6 e 59 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, costituiti da locali ad uso di negozio, da alcuni anni sono locati a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C., sulla base di due distinti contratti di seguito indicati: -----</p> <p>> il sub. 6 con contratto del 13 settembre 2012 (prot. 3353/2012), stipulato dalla Comunità con un'impresa terza alla quale è subentrato l'attuale conduttore in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo della Comunità n. 205/2014, con canone di locazione</p> |  | <p>anno attualmente pari a 10.684,80 € oltre all'i.v.a. 22% e scadenza del contratto al 31 agosto 2018; -----</p> <p>> il sub. 59 con contratto del 4 dicembre 2014 (prot. 4321/2014), con canone di locazione anno attualmente pari a 14.100,94 € oltre all'i.v.a. 22% e scadenza del contratto al 14 novembre 2020; -----</p> <p>c) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. 171/2018 del 30 agosto 2018, prendendo atto della possibilità della proroga automatica del contratto di locazione relativo al sub. 6 sopra citato dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, ha deciso di locare a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C. dall'1 settembre 2016 al 31 agosto 2024 i sub. 6 e 59 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, di fatto unificando in un unico contratto le due locazioni sopra indicate, approvando lo schema del presente contratto, allegato al provvedimento citato quale parte integrante e sostanziale. -----</p> <p>Tutto ciò premesso</p> <p>e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,</p> <p>tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p> <p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione a Noleggio del Brenta snc di Chesi Ezio & C. che, come sopra rappresentato, accetta, i sub. 6 e 59 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, edificio situato a Madonna di Campiglio nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione Palù, Piazzale Brenta n. 9, di proprietà della Comunità stessa. I locali oggetto di locazione, situati a piano terra dell'edificio, di fatto costituiscono un unico negozio.</p> |
|---|--|---|

| | |
|---|--|
| Il periodo di locazione è stabilito, di comune accordo tra le parti, dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2024, prorogabile prima della scadenza per ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978. ----- | |
| Il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi, comunicato alla Comunità con posta elettronica certificata, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso. ----- | |
| Alla prima scadenza contrattuale la Comunità potrà negare la proroga di cui all'art. 28 della L. 392/1978 esclusivamente nei casi indicati all'art. 29 della medesima legge. ----- | |
| In caso di ritardo rilascio di una o entrambe le unità immobiliari locate alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 € (cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso, resterà salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo delle unità immobiliari. -- | |
| Le parti evidenziano che il conduttore detiene già le due unità immobiliari oggetto di locazione, senza soluzione di continuità con i contratti di locazione citati in premessa. ----- | |

| | |
|--|--|
| Le unità immobiliari locate sono così costituite: ----- | |
| a) sub. 6: ----- | |
| b) sub. 59: ----- | |
| Le due unità immobiliari date in locazione sono totalmente prive di arredi: la Comunità riconosce che gli arredi e le attrezzature attualmente ivi presenti sono tutti di proprietà del conduttore. ----- | |
| Il conduttore dà atto che le due unità immobiliari, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, sono in buono stato di manutenzione e si impegna a riconsegnarle in tale stato al termine della locazione. ----- | |
| Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che gli impianti presenti nelle due unità immobiliari locate sono conformi alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. ----- | |
| Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare le due unità immobiliari, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libere da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo. ----- | |
| Le due unità immobiliari in questione sono censite al catasto fabbricati come di seguito indicato: ----- | |
| a) C.C. 302, p.ed. 88, sub. 6, foglio 8, zona censuaria 4, categoria C/1, classe 1, consistenza 71 m ² , superficie 70 m ² , rendita 2.093,77 €, dati derivanti da variazione n. 380.001.2007 del 2 gennaio 2007 in atti dal 7 marzo 2007; ----- | |
| b) C.C. 302, p.ed. 88, sub. 59, foglio 8, zona censuaria 4, categoria C/1, classe 1, consistenza 67 m ² , superficie 66 m ² , rendita 1.975,81 €, dati derivanti da variazione n. 351.5.001.2008 del 7 novembre 2008 in atti dal 24 febbraio 2009. ----- | |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 2 – Effetti dei contratti precedenti</p> <p>In conseguenza di quanto pattuito all'art. 1 del presente contratto, dall'1 settembre 2018 è cessata definitivamente l'efficacia del contratto di locazione di data 4 dicembre 2014 (prot. 4321/2014), relativo al sub. 59, la cui scadenza originaria era il 14 novembre 2020.</p> <p>La rata semestrale anticipata del canone di locazione del sub. 59 pagata dal conduttore alla Comunità il _____, pari a 7.050,47 € oltre all'i.v.a. 22%, è imputata dalle parti come di seguito indicato: -----</p> <p>➤ per 4.153,02 € oltre all'i.v.a. 22% al contratto di data 4 dicembre 2014 in relazione al periodo dal _____ al 31 agosto 2018; -----</p> <p>➤ per 2.897,45 € oltre all'i.v.a. 22% al presente contratto di locazione quale anticipazione sulla prima rata del canone di locazione. -----</p> <p>Le parti si riconoscono reciprocamente di non avere null'altro a pretendere in relazione ai due contratti di locazione precedentemente in essere tra di loro, fatto salvo il rimborso alla Comunità, da parte del conduttore, delle spese di gestione delle due unità immobiliari che avverrà alle condizioni e scadenze pattuite in detti contratti. -----</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 – Canone</p> <p>Il canone di locazione annuo complessivo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 25.008,80 € (venticinquemilotto virgola ottanta euro) oltre all'i.v.a. 22%, importo corrispondente alla somma dei canoni delle due locazione precedentemente in essere tra le parti per le medesime unità immobiliari, aggiornati applicando il 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT.</p> <p>Detto canone annuo dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto</p> | |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>di tesoreria della Comunità in quattro rate uguali, ciascuna di 6.252,20 € oltre all'i.v.a. 22%, scadenti il 15 dicembre, il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo compresi in ciascuna annualità. -----</p> <p>Peraltro, in considerazione di quanto stabilito all'art. 2 del presente contratto, la prima rata del canone sarà pari a 3.354,75 € oltre all'i.v.a. 22% (ossia 6.252,20 € - 2.897,45 €). -----</p> <p>A partire dal secondo anno il canone di locazione annuo sarà aggiornato applicando il 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese di giugno. -----</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 – Spese di gestione</p> <p>Le spese di gestione delle due unità immobiliari locate di seguito elencate saranno rimborsate dal conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio – 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo annuale e l'acconto, da pagare indicativamente entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento: -----</p> <p>➤ riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio), inclusa la gestione dell'impianto: la ripartizione sarà effettuata sulla base della tabella millesimale. Peraltro, la Comunità si riserva la possibilità di modificare, in futuro, l'impianto termico e le modalità di ripartizione delle relative spese al fine di disporre di un sistema più efficiente di misurazione dei consumi; -----</p> <p>➤ energia elettrica relativa alle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale; -----</p> | |
|---|--|


| | |
|--|--|
| <p>➤ pulizia delle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella milliesimale; -----</p> <p>➤ manutenzione degli impianti e delle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella milliesimale; -----</p> <p>➤ rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie. -----</p> <p>Invece, tutte le altre spese di gestione delle due unità immobiliari locate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e depurazione, telefono, saranno a totale carico del conduttore previa intestazione delle relative utenze. -----</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 – Ritardi nei pagamenti</p> <p>Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora. -----</p> <p>Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 – Destinazione d'uso, divieto di sublocazione e cessione</p> <p>Le unità immobiliari sub. 6 e 59 sono locate per essere utilizzate quali unico negozio. Il conduttore non potrà mutare tale destinazione d'uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente. -----</p> <p>Il conduttore non potrà sublocare il negozio, anche solo parzialmente o</p> | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>gratuitamente, né potrà cedere a terzi il presente contratto fatta salva l'eccezione indicata all'art. 36 della L. 392/1978. -----</p> <p>La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 – Innovazioni e manutenzioni</p> <p>Il conduttore si obbliga a custodire e conservare le unità immobiliari locate avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio. -----</p> <p>Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale vi rinuncia espressamente sin d'ora. -----</p> <p>Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno delle due unità immobiliari locate o sulle parti dell'edificio di uso comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraggano oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod. Civ. -----</p> <p>Gli eventuali cartelli o insegne all'esterno delle unità immobiliari locate o sulle parti dell'edificio di uso comune connesse alla gestione del negozio potranno essere apposti esclusivamente previa autorizzazione scritta della Comunità. In tal senso, quelli già esistenti alla data attuale sono</p> | |
|--|--|

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 30/08/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 03/09/2018 al 13/09/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Stefani", written over the printed name of the secretary.